## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

Nn. 1456 e 1616-A

Relazione orale Relatore De Guidi

# TESTO PROPOSTO DALLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 10 febbraio 1997

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (n. 1456)

d'iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI, RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

E PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (n. 1616)

d'iniziativa dei senatori SALVI, AGOSTINI, TAVIANI, BERTONI, GUALTIERI, SALVATO, ELIA, FOLLONI, DEL TURCO, DUVA, FALOMI e LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1996

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1456

### INDICE

Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	Pag.	4
– della $5^{\rm a}$ Commissione permanente	<b>»</b>	5
Disegni di legge:		
<ul> <li>testo del disegno di legge n. 1456, d'iniziativa dei senatori Manzi ed altri e testo proposto dalla Commis-</li> </ul>		
sione	<b>»</b>	6
- n. 1616 d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri	<b>»</b>	7

#### PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Andreolli)

sui disegni di legge nn. 1456 e 1616

21 gennaio 1996

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

#### PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ferrante)

sui disegni di legge nn. 1456 e 1616

4 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1616, a condizione che l'articolo 1 sia riformulato nei termini seguenti: «Art. 1. I benefici di legge per gli ex-partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni» e che all'articolo 2 siano inserite, al comma 1, terzo rigo, dopo la parola «1999», le altre: «e a regime».

Esprime, altresì, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 1456.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo d'iniziativa dei senatori Manzi ed altri (n. 1456)

# Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

#### Art. 1.

1. **Tutti** i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nei limiti di 10 miliardi annui a partire dal 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 8017 del Ministero del tesoro, «somme da erogare per la ricapitalizzazione degli istituti di diritto pubblico».

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

# Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

#### Art. 1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, **nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2,** a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1990 e 1999 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **DISEGNO DI LEGGE N. 1616**

D'iniziativa dei senatori Salvi ed altri

#### Art. 1.

1. Tutti i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.